



## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

## Sommario

Art. 1. Ambito di applicazione .....	3
Art. 2. Indizione delle elezioni .....	3
Art. 3. Elettorato attivo e passivo .....	3
Art. 4. Durata del mandato.....	3
Art. 5. Candidature .....	4
Art. 6. Identificazione ed espressione del voto .....	4
Art. 7. Commissione elettorale.....	4
Art. 8. Proclamazione dei rappresentanti .....	5
Art. 9. Norma finale .....	5

#### **Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi collegiali dell'Università.

#### **Art. 2. Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera in cui è indicata la data delle elezioni.
2. L'indizione delle elezioni viene comunicata agli studenti tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo.
3. Le elezioni si svolgono in via telematica: le votazioni si apriranno in piattaforma e-learning alle ore 10.00 del primo giorno fissato per le elezioni e termineranno alle ore 12.00 del settimo giorno successivo.

#### **Art. 3. Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo e passivo per il **Presidio Qualità**, la **Commissione Paritetica Docenti Studenti** e per i **Gruppi di Gestione della Qualità dei Corsi di Studio** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corrispondenti Corsi, in corso o fuori corso, che siano in regola con il pagamento delle tasse.
2. E' possibile la contemporanea candidatura per entrambi gli organi. In caso di elezione del medesimo candidato in entrambi gli organi, sarà necessario rinunciare ad una delle due cariche; in tal caso verrà eletto il secondo candidato con più voti ottenuti.
3. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti per organo.

#### **Art. 4. Durata del mandato**

1. Il mandato di rappresentanti degli studenti deve intendersi come pro tempore e vincolato alla durata del Corso di Studi: un triennio per il Corso di Laurea triennale e un biennio per il Corso di Laurea magistrale.
2. La discussione della tesi di laurea e il conseguimento del titolo determinano la decadenza del mandato ottenuto. Il rappresentante resterà in carica fino alla convocazione di nuove elezioni e alla nomina del rappresentante successivo, da tenersi comunque entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla decadenza dalla carica stessa.

#### **Art. 5. Candidature**

1. Ogni studente che intende presentare la propria candidatura, deve inviarla in modalità telematica, cliccando nell'apposito spazio riservato all'interno della pagina "SPAZIO STUDENTI ED ELEZIONI STUDENTESCHE" della piattaforma.
2. Ogni candidato potrà caricare i propri programmi e confrontarsi con gli altri studenti accedendo all'apposito spazio nella piattaforma "SPAZIO STUDENTI ED ELEZIONI STUDENTESCHE".

#### **Art. 6. Identificazione ed espressione del voto**

1. L'elettore accede alla propria area personale digitando USERNAME e PASSWORD, e può esprimere il proprio voto nella sezione denominata "SPAZIO STUDENTI ED ELEZIONI STUDENTESCHE". A questo punto all'elettore sono presentati gli elenchi dei candidati di pertinenza. L'elettore quindi esprime la preferenza per ciascun organo. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di ripetere o annullare il voto.
2. Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

#### **Art. 7. Commissione elettorale**

1. La commissione elettorale ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini, proporre la proclamazione degli eletti e decidere su eventuali ricorsi.
2. I ricorsi alla commissione elettorale possono essere presentati tramite comunicazione da inviare via mail all'indirizzo [amministrazione@iuline.it](mailto:amministrazione@iuline.it) entro i 5 giorni successivi alla data delle elezioni attraverso l'indirizzo e-mail istituzionale.
3. La decisione della commissione elettorale su eventuali ricorsi può essere appellata con istanza rivolta al Rettore entro 5 giorni dalla decisione.
4. Il Rettore risolve le controversie, con decisione irrevocabile, entro i successivi 5 giorni.
5. L'elenco degli elettori viene trasmesso alla commissione elettorale dalla Segreteria studenti.

**Art. 8. Proclamazione dei rappresentanti**

1. Sulla base degli esiti delle elezioni, la commissione dà mandato alla segreteria di procedere alla proclamazione degli studenti vincitori delle elezioni.
2. La segreteria procede alla pubblicazione dei risultati definitivi sulla piattaforma nella apposita sezione “SPAZIO STUDENTI ED ELEZIONI STUDENTESCHE”.

**Art. 9. Norma finale**

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.